



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

IL DIRETTORE GENERALE

visto l'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;
visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con efficacia dal 5 novembre 2010, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28".

premessi che l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale dispone che il responsabile della tenuta del registro degli organismi abilitati a svolgere l'attività di mediazione è il Direttore Generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero;

premessi, inoltre, che il responsabile verifica il possesso in capo a tali organismi la professionalità e l'efficienza dei richiedenti secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto l'art. 4, comma 1, del D.I. 180/2010, che stabilisce che nel registro degli organismi di mediazione sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti da entri pubblici e privati;

visto il modello di domanda approvato con PDG 4 novembre 2010 dal Responsabile, nella persona del direttore generale della giustizia civile, secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;

vista l'istanza in data 22 dicembre 2010 prot. m dg dag 14 gennaio 2011 n. 4488.E con la quale l'avv. Salvatore GIOE', nato a Carrara il 19/04/1962, in qualità di legale rappresentante dell'Ordine degli avvocati di Massa Carrara, ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2 del D.I. 180/2010 e ha chiesto l'iscrizione nel registro degli organismi di Mediazione dello "Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli avvocati di Massa Carrara" organismo non autonomo dell'Ordine degli avvocati di Massa Carrara, con sede legale in Massa, Piazza A. De Gasperi n.1 C.F. 80002770453 e P.IVA n. 00408760452, sito web www.ordineavvocatitms.it, e mail segreteria@ordineavvocatitms.it;

verificato, in particolare, il possesso, da parte dello "Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli avvocati di Massa Carrara" organismo non autonomo dell'Ordine degli avvocati di Massa Carrara, dei seguenti requisiti:

- possesso della polizza assicurativa corrispondente a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. b);
- verificato il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 3, lettere a), b), c) e d) del decreto interministeriale n.180/2010 e dall'art. 6, nelle persone di:

OMISSIS

OMISSIS

- sede legale sita in: Massa, Piazza A. De Gasperi n.1 cap 54100 ;
- struttura amministrative per lo svolgimento dell'attività di mediazione:
MASSA, Piazza A. De Gasperi n.1 cap 54100

Ritenuto, quindi, che l'organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n.180/2010;

DISPONE

l'iscrizione dell' "Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli avvocati di Massa Carrara" organismo non autonomo dell'Ordine degli avvocati di Massa Carrara, con sede legale in Massa, Piazza A. De Gasperi n.1 C.F. 80002770453 e P.IVA n. 00408760452, sito web www.ordineavvocatitims.it, e mail segreteria@ordineavvocatitims.it, al registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all'art. 3 del D.I. 18 ottobre 2010 n. 180, al numero progressivo 154 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori iscritti negli elenchi di dell' "Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli avvocati di Massa Carrara" organismo non autonomo dell'Ordine degli avvocati di Massa Carrara contabili del Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto interministeriale 180/2010.

La perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco degli organismi abilitati a svolgere la mediazione comporterà la sospensione e/o la cancellazione dallo stesso, come previsto dall'art. 10 del decreto interministeriale n.180/2010.

Roma, 23/2/2011

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano

